

Statuto di associazione di promozione sociale

Art.1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita ai sensi della Legge del 7 dicembre 2000 n. 383 un'associazione culturale, sportiva, ricreativa di promozione sociale con denominazione Associazione Culturale Sportiva Ricreativa SBA+C San Bernardo Agri+Cultura con sede in Antella/Bagno a Ripoli (Fi) , Via della Rimaggina 5.
La sua durata è illimitata.

Art.2 - Scopo

L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Scopo dell'associazione è la promozione dell'aggregazione sociale, la creazione di rapporti di collaborazione fra le persone ai fini del reciproco aiuto nella soluzione delle problematiche quotidiane, la creazione di opportunità artistiche ed espressive tese alla crescita culturale delle persone, la promozione di sistemi di vita, di comportamento e di movimento che possano aiutare le persone a raggiungere il proprio equilibrio. L'associazione studia, protegge e valorizza l'ambiente e le colture. In particolare si propone di:

- a) Essere un luogo di sostegno e incontro per la famiglia intesa in tutte le sue combinazioni e in tutti i suoi momenti, dalla nascita alla maturità, promuovendo l'arte come diritto all'espressione e incoraggiando una modalità consapevole di abitare il circostante;
- b) Sostenere il bambino in tutte le fasi della crescita, la ricerca di identità giovanile, la maternità, la terza età, la disabilità e il bisogno speciale;
- c) Valorizzare l'attività di ricerca, di insegnamento, di sviluppo del potenziale umano dalla nascita alla terza età, nelle arti, nella comunicazione, nello spettacolo, nello sport, nella multimedialità, nel benessere, nell'agricoltura, nell'artigianato, nello scambio, nel turismo, nei servizi;
- d) Favorire relazioni intergenerazionali, equilibrare tradizione ed innovazione, per la qualità della vita delle persone alle quali le attività sociali si rivolgono;
- e) Favorire e qualificare l'occupazione in ambiente rurale, valorizzando le produzioni biologiche, le produzioni tipiche e di fattoria, nonché l'accoglienza di qualità;
- f) Socializzare il lavoro agricolo e la sua organizzazione anche tramite scambi di esperienze;
- g) Contribuire all'integrazione europea favorendo scambi di esperienze relative alla cultura, alla formazione professionale, al lavoro e alla sua organizzazione;
- h) Individuare e realizzare, attraverso l'informazione e la ricerca, attività finalizzate anche allo sviluppo del territorio, del paesaggio e dell'ambiente, contribuendo alla creazione di nuovi modelli di orientamento, di formazione professionale e imprenditoriale;
- i) Favorire la costituzione di reti formative ed informative a livello locale, regionale, nazionale e comunitario.

Per il raggiungimento di tali scopi l'associazione promuove ed organizza incontri, dibattiti, convegni, mostre, eventi culturali, itinerari e percorsi, progetti ed attività di promozione turistica; lezione; corsi di aggiornamento e di educazione permanente, aperti alla partecipazione di terzi; progetta corsi formativi rivolti a bambini, giovani, adulti anche di categorie svantaggiate; organizza attività di formazione professionale, fornisce consulenze per

progetti aziendali e di comunicazione, sportelli di informazione e di orientamento sociale e/o imprenditoriale. Promuove e gestisce progetti regionali, nazionali e comunitari. Collabora con associazioni, enti ed istituzioni italiane e straniere, in particolare dei Paesi della Unione Europea e del bacino mediterraneo aventi finalità analoghe e/o complementari, progettando ed organizzando, a livello transnazionale, programmi culturali di formazione e di promozione. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l'associazione, potrà tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni immobili ed altre attrezzature sia immobili che mobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni, Enti pubblici e/o terzi in genere. L'associazione potrà compiere, inoltre, tutte le attività che si rendessero di volta in volta necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali istituendo anche separate gestioni e contabilità per i diversi servizi e/o attività che si propone di svolgere, purché ad essa non precluse e/o riservate a particolari soggetti da specifiche norme di Legge.

Art.3 - Ammissione dei soci

3.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

3.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione

3.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

3.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

3.5 Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

3.6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa, se prevista, è intrasmissibile.

Art.4 - Diritti e doveri dei soci.

4.1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo(C).

4.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione(E).

4.3. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

4.4. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o occasionale, anche ricorrendo ai propri associati.

4.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.5 - Recesso ed esclusione del socio.

- 5.1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
- 5.2. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:
- a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto,
 - b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.
- 5.3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.
- 5.4. Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri, o in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.
- 5.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art.6 - Gli organi sociali

6.1. Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'assemblea dei soci,
- 2) il consiglio direttivo,
- 3) il presidente.

Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia

- 1) il collegio dei revisori dei conti
- 2) il collegio dei probiviri

6.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 7 - L'assemblea

- 7.1. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
- a) avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
 - b) avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
- 7.2. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
- 7.3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.
- 7.4. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.
- 7.5. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

7.6 L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

7.7. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

7.8. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a)elezione del Presidente,
- b) elezione del Consiglio direttivo,
- c)proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
- d) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo,
- e)determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione,
- f)ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo, ove non sia costituito il Collegio dei Probiviri,
- g)approvazione del programma annuale dell'associazione.

7.9. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

7.10 Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

7.11. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

7.12. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

7.13 Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

modifica dello Statuto, delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione.

7.14 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art.8 - Il Consiglio Direttivo

8.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a 13 membri. Resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

8.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

8.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

8.4. Il Consiglio Direttivo:

- a)compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;

c) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;

d) ammette i nuovi soci;

e) esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea.

8.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

8.6. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

1) il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale),

2) il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso),

3) il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

Art. 9 - Il Presidente

9.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede. Resta in carica 3(tre) anni e può essere rieletto .

Art.10 - Il Vice Presidente

10.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art.11 - Il Segretario

11.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art.12 – Collegio dei Revisori dei Conti

12.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci. Resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

12.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

12.3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario."

ART. 13 Collegio dei probiviri

13.1. "Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea e resta in carica per tre anni. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'associazione.

13.2. Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento dell'Assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.

Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri

a) decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla mancata ammissione del socio, o all'espulsione di esso.

b) arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci.

- c) *controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'Associazione singolarmente. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all'Assemblea Generale di tutti i suoi atti.*
- d) *dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.*

Art.14 - I mezzi finanziari

14.1. L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

14.2. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.15 - Rendiconto economico finanziario

15.1. L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31/12 di ogni anno.

15.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

15.3. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

15.4. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

15.5. E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art.16 - Scioglimento

16.1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno il 50% degli associati e il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati convocati in assemblea straordinaria. In seconda convocazione, e che e' validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e' sufficiente il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

16.2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

16.3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale o associazioni che hanno finalità simili.

ART. 17 Controversie

17.1. Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio dei Probiviri, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

17.2. L'associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

17.3. Il Collegio dei Probiviri decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

17.4. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

NOTE:

- 1) La maggioranza per la delibera dello scioglimento dell'associazione, di cui all'art. 8 punto 13 b), prevista dal terzo comma dell'art. 21 Codice civile è da considerarsi di carattere inderogabile.
- 2) Il collegio dei revisori o collegio sindacale e il collegio dei probiviri di cui agli artt. 13, 14 e 18, non sono obbligatori in base alla disciplina normativa in materia di persone giuridiche e sono, pertanto, da intendersi facoltativi. E' pertanto consentito nominare anche un solo "revisore dei conti" o non prevedere affatto l'esistenza di tale organo.